



COMUNE DI GENOVA

127 8 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE RISCOSSIONE E
CONTRASTO ALL'EVASIONE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 del 24/09/2020

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 in data 25 settembre 2020;

Su proposta del Vice Sindaco Avv. Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Rifiuti, Servizi Civici e Informatica Avv. Matteo Campora;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 683 bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020 e che tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno con cui è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, all'art. 107, comma 4, prevede l'ulteriore differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2020;

Visto l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto di Rilancio) che, per quanto riguarda la TARI, abroga l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed allinea i termini di approvazione delle tariffe ai termini di approvazione del bilancio fissati il 31 luglio 2020;

Vista inoltre, da ultimo, la legge 17 luglio 2020, n. 77, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio ed è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Preso atto che il Comune di Genova ha già approvato il bilancio di previsione 2020/2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020, e che pertanto, viste le precedenti deroghe, le tariffe TARI per l'anno 2020 saranno approvate entro il 30 settembre 2020 ed entro lo stesso termine sarà validato il Piano finanziario 2020 in quanto documento propedeutico alla determinazione delle tariffe;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Preso atto che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono stati soppressi tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21 giugno 1999;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso atto altresì che la citata deliberazione individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Considerato che A.M.I.U., in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in applicazione del MTR, ha redatto il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nonché la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del con cui è stato validato il PEF degli Interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2020;

Rilevato che il PEF prevede, per l'anno 2020, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a 164,568 milioni di euro;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel PEF è pari al 53,9% per la parte fissa ed al 46,1% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Dato atto altresì che per l'anno 2020 si ritiene opportuno confermare la ripartizione dei costi già applicata negli anni precedenti pari al 56% per le utenze domestiche ed al 44% per le utenze non domestiche;

Rilevato che, in applicazione dell'articolo 22 del Regolamento per la disciplina della TARI, ulteriori forme di agevolazione possono essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza;

Considerato necessario ed opportuno, in considerazione dello stato emergenziale determinato dalla pandemia da COVID-19, ma anche della particolare fragilità del tessuto economico e sociale della città di Genova, già provata dalla tragedia del Ponte Morandi, confermare anche per l'anno 2020 misure di contenimento dell'impatto della TARI a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese, prevedendo agevolazioni e/o esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del citato art. 22 del Regolamento per la disciplina della TARI, che trovano copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che, con il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 e successive variazioni, sono assicurati i necessari stanziamenti;

Valutato opportuno, in particolare, confermare l'agevolazione "erga omnes" nei confronti di tutte le utenze della città, domestiche e non domestiche applicata in modo generalizzato e portata in diminuzione dei costi complessivi da coprire con la TARI, per un importo pari a 30,228 milioni di euro;

Rilevato che, sull'argomento, è stato acquisito parere di Ifel, conservato agli atti dell'ufficio, che ha confermato la legittimità di prevedere un'agevolazione "erga omnes", ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto che la suddetta agevolazione sia applicata, a consuntivo, solo nei confronti dei contribuenti in regola con i pagamenti TARI 2020 e, in conseguenza che, in fase di accertamento

per omesso o parziale versamento o per omessa dichiarazione, sia recuperato anche l'importo dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarmente versato TARI 2020 calcolato in misura pari alla percentuale di abbattimento dei costi, ossia pari al 18,37%;

Ritenuto inoltre di confermare integralmente per il 2020 le agevolazioni per le utenze domestiche, di seguito specificatamente descritte;

Ritenuto opportuno, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come recepito dall'art. 8, del Regolamento per la disciplina della TARI, assicurare alle utenze domestiche una riduzione per la raccolta differenziata che prevede:

- una riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;
- una conseguente rimodulazione della ripartizione tra parte fissa e parte variabile all'interno delle due categorie di utenza ferma restando la ripartizione della tariffa globale tra parte fissa e parte variabile quantificata dal PEF;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 54,81%
- parte variabile utenze domestiche 45,19%
- parte fissa utenze non domestiche 53,21%
- parte variabile utenze non domestiche 46,79%

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, confermare le agevolazioni previste per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche ed altri punti di raccolta rifiuti destinati al riciclo secondo i criteri, le modalità e la quantificazione indicati negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno confermare uno stanziamento di 400.0000,00 euro finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale, per abbattere il carico impositivo sulle famiglie più numerose, ossia quelle formate da 4, 5 o più componenti, riducendo per tali utenze la parte variabile della tariffa prevista per l'anno 2020 di 11,00 euro;

Dato atto che la parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche con 4, 5 o più componenti, riportata nell'allegato "2", risulta già decurtata del suddetto importo;

Ritenuto opportuno, confermare l'agevolazione introdotta a partire dall'anno 2018 a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2020, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro;

Ritenuto opportuno che l'agevolazione sia applicata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, all'abitazione di residenza, una sola volta a consuntivo, per tutto il 2020, portandola in detrazione della TARI 2021 dovuta dal nucleo stesso e che per ottenere la riduzione sia necessario essere in regola con i pagamenti dei tributi sui rifiuti degli anni precedenti;

Rilevato che l'art. 21 del Regolamento per la disciplina della TARI prevede un'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico e che tra i requisiti richiesti vi è quello del reddito determinato sulla base della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti e che il relativo limite viene determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno confermare, anche per l'anno 2020, il limite di 15.000,00 euro della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione;

Ritenuto inoltre, al fine di contenere l'impatto tariffario anche nei confronti delle utenze non domestiche, di confermare integralmente per il 2020 le agevolazioni per le utenze non domestiche di seguito specificatamente descritte;

Considerato opportuno confermare un'agevolazione per le utenze non domestiche di importo pari all'esenzione dalla tassa per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali direttamente gestiti, tale agevolazione è iscritta a bilancio di previsione 2020 e la relativa copertura finanziaria assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Valutato altresì opportuno finanziare anche per il 2020 una agevolazione di 500.000,00 euro volta a diminuire di pari importo la parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche;

Considerato che nel corso dell'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa delle attività e il tessuto economico cittadino, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 marzo 2020, ha previsto l'esenzione dal pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per i nuovi dehor o per gli ampliamenti di quelli già esistenti, che sono stati autorizzati per consentire l'integrazione degli spazi disponibili e il rispetto delle regole di distanziamento sociale;

Rilevato in conseguenza che risulta opportuno prevedere per l'anno 2020 anche l'esenzione TARI per tali nuove occupazioni e che, a tale scopo, è disponibile a bilancio l'importo stimato di 200.000,00 euro e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed i successivi decreti governativi e regionali sono state rafforzate le misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e sono state estese all'intero territorio nazionale le misure restrittive, inizialmente previste solo per le regioni più colpite, avviando il cosiddetto lockdown che ha comportato la chiusura e la sospensione della quasi totalità delle attività;

Rilevato che, a fronte di tali provvedimenti, con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, ARERA ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche";

Rilevato che l'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 158/2020, chiarendo che restano ferme le prerogative attribuite agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie,

individua modalità differenziate di riduzione della parte variabile in base ai periodi di chiusura delle diverse attività;

Rilevato che l'art. 1, commi 1.2, 1.3, 1.4 della deliberazione n. 158/2020, detta i criteri per l'applicazione di fattori di correzione a riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche soggette a provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, in particolare:

- 1.2 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla deliberazione n.158/2020/R/RIF enucleate dal D.P.R. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emanati, l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione della parte variabile in proporzione ai giorni di chiusura delle attività;

- 1.3 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione 158/2020/R/RIF enucleate dal D.P.R. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione della parte variabile pari al 25%;

- 1.4 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera di provvedimenti governativi, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai 1.2 e 1.3;

Rilevato che, le attività rientrati nelle diverse fattispecie sono identificate dal codice ATECO e dalle categorie del D.P.R. 158/1999 ed alle sottocategorie contenute nella banca dati TARI;

Rilevato altresì che, al fine di sostenere il tessuto socio economico genovese e favorire la ripresa, il Comune di Genova ha istituito un apposito stanziamento di bilancio pari a 4.300.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2020, riconoscere per le utenze non domestiche la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a favore delle attività sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi, regionali, comunali, riaperte o ancora in sospeso alla data del 5 maggio 2020 e la riduzione del 20% alle altre attività indicate nell'allegato "3" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì che, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata a saldo/conguaglio 2020 e che il calcolo del saldo/conguaglio tiene già conto delle riduzioni per tutte le attività indicate nell'allegato "3";

Rilevato tuttavia che, per garantire la correttezza del procedimento, è necessario che i contribuenti che hanno ricevuto l'agevolazione e che rientrano nelle categorie 3,4,5,6,7,8,12,19,20 e 21 attestino l'avvenuta sospensione dell'attività tramite la compilazione di un modulo che verrà reso

disponibile, la presentazione di tale attestazione è requisito necessario per la conferma dell'agevolazione applicata; in caso di mancanza dei requisiti l'agevolazione sarà revocata e successivamente recuperata;

Considerato che tra i rifiuti urbani la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento;

Dato atto che le seguenti categorie di utenza non domestica: categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie - categoria 23 mense, birrerie, hamburgerie - categoria 24 bar, caffè, pasticcerie - categoria 271 pescherie, fiori e piante, pizze al taglio - categoria 272 ortofrutta, - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

Considerato che come negli anni precedenti l'Amministrazione prosegue nello sviluppo di progetti volti ad incentivare la raccolta differenziata dell'organico per cui è ipotizzabile una diminuzione dell'apporto di frazione umida nei rifiuti indifferenziati soprattutto da parte delle categorie di utenza sopra indicate;

Valutato, in conseguenza, di stabilire, per le categorie sopra indicate, di mantenere invariato il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) e prevedere un coefficiente Kd (coefficiente di produzione Kg/m² anno) inferiore a quelli previsti dall'allegato 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in applicazione della seconda parte del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2020 i coefficienti nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica sono indicate nello schema allegato "2", parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 29 "Riscossione e versamenti" del Regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza ed il numero delle rate viene determinato annualmente con la delibera di determinazione delle tariffe;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 26 maggio 2020, n. 35 che, a seguito di differimenti determinati dall'emergenza epidemiologica, da ultimo, ha stabilito la modalità e le scadenze di versamento in acconto della TARI 2020 come segue:

- per le utenze domestiche è stata fissata la percentuale di acconto della TARI 2020 nella misura dell'83% del dovuto 2019 suddivisa in tre rate;
- per le utenze non domestiche è stata fissata la percentuale di acconto della TARI 2020 nella misura del 50% del dovuto 2019 suddivisa in cinque rate;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo il

comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che detta disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati e definisce i contenuti informativi delle comunicazioni agli utenti e degli avvisi di pagamento;

Ritenuto di fissare la scadenza di pagamento dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2020 nelle seguenti date:

- 18 dicembre 2020 utenze domestiche
- 31 dicembre 2020 utenze non domestiche

Valutato opportuno in considerazione dell'attuale stato di crisi dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta
PROPONE
Al consiglio Comunale

- 1) di prevedere un'agevolazione pari complessivamente a 30,228 milioni di euro, a diminuzione dei costi da coprire con la TARI 2020 nei confronti di tutti i contribuenti genovesi

dando atto che tale agevolazione è prevista a bilancio 2020 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

2) di stabilire che la suddetta agevolazione sia applicata, a consuntivo, solo nei confronti dei contribuenti in regola con i pagamenti TARI 2020 e, in conseguenza che, in fase di accertamento per omesso o parziale versamento o per omessa dichiarazione, sia recuperato anche l'importo dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarmente versato TARI 2020 calcolato in misura pari alla percentuale di abbattimento dei costi, ossia pari al 18,37%;

3) di stabilire che, per l'anno 2020, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ossia pari all'incidenza percentuale di tali utenze nella ripartizione del gettito 2019;

4) di dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente comporta la seguente rimodulazione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, della ripartizione percentuale tra parte fissa e parte variabile:

- parte fissa utenze domestiche 54,81%
- parte variabile utenze domestiche 45,19%
- parte fissa utenze non domestiche 53,21%
- parte variabile utenze non domestiche 46,79 %

5) di stabilire, per l'anno 2020, le agevolazioni previste per i cittadini che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo applicando i criteri, le modalità e le quantificazioni delle agevolazioni indicati negli allegati "A" e "B", parti integranti del presente provvedimento;

6) di prevedere un'agevolazione per le famiglie più numerose, ossia quelle formate da 4, 5 o più componenti, riducendo per tali utenze la parte variabile della tariffa prevista per l'anno 2020 di 11,00 euro dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 400.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

7) di prevedere, per l'anno 2020, un'agevolazione a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2020, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 20.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

8) di confermare, per l'anno 2020, al fine dell'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall'art. 21 del Regolamento, il limite della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione, in 15.000,00 euro, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 140.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

9) di prevedere un'agevolazione per l'utenza non domestica di importo pari all'esenzione dal tributo per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali, dando atto

che tale agevolazione pari a 800.000,00 euro è stata iscritta a bilancio di previsione 2020 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

10) di prevedere un'agevolazione per utenze non domestiche finalizzata a ridurre la parte variabile della tariffa prevista per l'anno 2020, dando atto che sarà disponibile a bilancio di previsione 2019 la relativa copertura finanziaria pari a 500.000,00 euro e che sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

11) di prevedere un'agevolazione TARI 2020 per le occupazioni suolo con nuovi dehors autorizzati per compensare le limitazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività finalizzate a garantire il distanziamento sociale per un importo stimato pari a 200.000,00 euro la cui copertura finanziaria sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

12) di applicare per le utenze non domestiche le agevolazioni previste dalla deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nelle misure indicate nell'allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità indicate in premessa;

13) di stabilire, sulla base di quanto riportato in premessa, che, per l'anno 2020, la ripartizione dei costi da coprire integralmente con la tariffa è confermata nella misura del 56% per le utenze domestiche e del 44% per le utenze non domestiche;

14) di approvare, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kc (coefficienti potenziali di produzione), Kb e Kd (coefficienti di produzione Kg/m² anno) nella misura indicata dall'allegato "1", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

15) di approvare, conseguentemente, le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza come indicate nell'allegato "2", parte integrante del presente provvedimento;

16) di fissare la scadenza di pagamento dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2020 nelle seguenti date:

- Utenze Domestiche 18 dicembre 2020
- Utenze Non Domestiche 31 dicembre 2020

17) di dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

18) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;

19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

20) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 8 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) ALLEGATO A - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- 2) ALLEGATO B - RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO
- 3) ALLEGATO 1
- 4) ALLEGATO 2
- 5) ALLEGATO 3

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente:

- Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante
- Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- 5 punti, da utilizzare entro l'anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità

Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l'impegno a:

- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del Comune/Amiu, previo appuntamento concordato tra le parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se il terreno dove sarà usato il compost è in godimento è necessario fornire copia del contratto di godimento e esplicita dichiarazione del proprietario di non usufruire della medesima riduzione e, in caso di compostaggio tramite cumulo, esplicita accettazione da parte del proprietario di questa pratica.

La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

Validità

La dichiarazione è valida tre anni, salvo tempestiva rinuncia o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.

**Descrizione
del sistema
premiante**

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m²:

Utenza singola

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in un giardino e/o in un terrazzo piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente.

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in uno o più giardini e/o terrazzi piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m² per utenza, siano di pertinenza di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti i richiedenti partecipanti;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento ai richiedenti.

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- esercitare il compostaggio della frazione organica, con l'esclusione di carne e pesce, del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera (o sistema equipollente che escluda l'insorgere di emissioni odorigene e di altri inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile.

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

Beneficiari

I cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un’utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Riduzione

Riduzioni: euro 10,00 da 10 fino a 17,99 punti, euro 20,00 da 18 punti e oltre. La riduzione verrà riconosciuta sull’avviso di pagamento dell’anno successivo.

Modalità

Ad ogni conferimento, eseguito mediante accredito con Tessera Sanitaria, all’intestatario TARI vengono accreditati i punti in funzione delle diverse tipologie di rifiuto (indicate nella tabella seguente), conferite a:

Isole Ecologiche cittadine;

Ecovan;

Ecocar.

Per ogni conferimento effettuato dall’intestatario TARI o da un componente del nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta dei punti accreditati.

Per l’esercizio del compostaggio domestico della frazione organica (escluso pesce e carne) su balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell’abitazione di residenza, con le modalità indicate nell’allegato A del presente provvedimento vengono accreditati 5 punti.

La partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu Genova spa, dà diritto all’accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all’isola ecologica, Ecovan, Ecocar e/o effettuando il compostaggio domestico.

Per l’anno 2020 per avere diritto all’incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2020:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto ad una riduzione di euro 10,00;
- da 18 punti e oltre per aver diritto ad una riduzione di euro 20,00.

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.

Per aver diritto all’accredito dell’incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

L’elenco delle Isole Ecologiche e la disponibilità sul territorio di Ecovan ed Ecocar sono pubblicati sul sito www.amiu.genova.it

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo
condizionatore	3	pezzo

congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
oli e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passellino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo
poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,...)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggolini per auto	1	pezzo
seggione	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliera	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Utenze non domestiche

	Categorie	kc applicato	kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	4,80
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,58	4,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,22
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	11,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	8,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	43,40
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	38,05
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	31,60
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	55,37
272	Ortofrutta	7,17	55,37
28	Ipermercati di generi misti	2,30	19,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,80	53,00
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

Utenze domestiche

		ka (*)	kb applicati
1	componente	0,80	0,70
2	componenti	0,94	1,60
3	componenti	1,05	2,10
4	componenti	1,14	2,40
5	componenti	1,23	3,20
6	componenti	1,30	3,50

(*) il valore ka per le utenze domestiche è fissato nel DPR 158/1999 e non varia fra un valore minimo e uno massimo

Utenze non domestiche			
	Categorie	tariffa m ² parte fissa	tariffa m ² parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,38	2,13
2	Cinematografi e teatri	1,76	1,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,42	2,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,12	2,77
5	Stabilimenti balneari	2,38	1,99
6	Esposizioni, autosaloni	2,09	1,87
7	Alberghi con ristorante	4,92	4,36
8	Alberghi senza ristorante	4,35	3,86
9	Case di cura e riposo	4,63	4,08
10	Ospedali	5,29	4,67
11	Uffici, agenzie	5,33	4,71
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,50	2,23
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,54	4,96
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,33	4,65
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,28	2,97
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,89	6,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,41	4,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,10	3,64
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,58	4,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,77	3,34
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,22	3,72
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,84	19,23
23	Mense, birrerie, hamburgerie	19,89	16,86
24	Bar, caffè, pasticceria	16,24	14,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,28	7,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10,05	8,90
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,40	24,54
272	Ortofrutta	29,40	24,54
28	Ipermercati di generi misti	9,43	8,42
29	Banchi di mercato genere alimentari	27,88	23,49
30	Discoteche, night club	7,30	6,47

Utenze domestiche			
		tariffa m ² parte fissa	tariffa parte variabile
1	componente	1,53	57,46
2	componenti	1,80	131,33
3	componenti	2,01	172,38
4	componenti	2,18	186,00
5	componenti	2,35	251,67
6	componenti	2,48	276,29

Note:

- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta
- le tariffe indicate tengono già conto delle agevolazioni deliberate

	Categoria D.P.R 158/1999	Dettaglio Attività	% riduzione parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Circolo Collegio Associazioni (culturali, politiche, sportive, religiose, ecc.) Biblioteca Enti assistenza o beneficenza Scuole Locali Riunioni Museo Centri diurni per anziani	30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
2	Cinematografi e teatri	Sala giochi Cinematografo Teatro Giostre e circhi	30% 30% 30% 30%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Magazzino senza vendita diretta	20%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Palestra Area di campeggio Impianti sportivi Distributori di carburante Gradinate impianti sportivi	30% 20% 30% 20% 30%
5	Stabilimenti balneari	Stabilimenti balneari, arenili	20%
6	Esposizioni, autosaloni	Sala di esposizione Noleggio automatico video Esposizione autosalone	30% 30% 30%
7	Alberghi con ristorante	Albergo con ristorante	30%
8	Alberghi senza ristorante	Albergo senza ristorante Pensioni, locande	30% 30%
11	Uffici, agenzie	Agenzia ippica-sala scommesse Ricevitoria totocalcio, enalotto, banco lotto Agenzia marittima e immobiliare Hobbystica Autoscuola Agenzia viaggi	30% 30% 30% 30% 30% 30%
12	Banche istituti di credito e studi professionali	Massaggi, massoterapia Odontotecnici Tatuaggi e piercing	30% 30% 30%
13	Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Altri generi non alimentari Calzature e pelletteria Abbigliamento Casalinghi Elettrodomestici Libreria Merceria Complementi d'arredo Gioielleria Fotografia ottica e accessori Articoli da regalo bomboniere Profumeria Articoli sportivi Auto, Moto Autoricambi Cartoleria	30% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 30% 30%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Erboristeria	30%
15	Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Prodotti tessili Mobilificio Antiquario Filatelia numismatica Vendita conto terzi, mercatini dell'usato	30% 30% 30% 30% 30%
16	Banchi di mercato di beni durevoli	Banco generi non alimentari	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Salone di bellezza Bottega artigiana Sartoria Parrucchiere	30% 30% 30% 30%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Laboratorio artigianale Falegname	30% 30%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autoriparazioni - Officina Carrozzeria Gommista riparazione vendita Autodemolitori	20% 20% 20% 20%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimento industriale	20%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Opificio Attività artigianali di produzione Carpenteria metallica	20% 20% 30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Ristorante Trattoria Pizzeria Tavola calda	30% 30% 30% 30%
23	Mense, birrerie, hamburgerie	Birreria Mensa Aziendale	30% 20%
24	Bar, caffè, pasticceria	Bar Caffè Gelateria Pasticceria Banchi Mercato	30% 30% 30% 30% 30%
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorista	30%
30	Discoteche, night club	Discoteca, sala da ballo	30%



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE TECNICO (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE TECNICO (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 8 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020	
Modifica tariffe	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Criteri di aggiornamento delle tariffe:

Tariffe definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999.

Al fine di effettuare agevolazioni TARI 2020 sono previsti a bilancio 35,788 milioni di euro al capitolo 7767 "Esenzioni Tributi Rifiuti".

Genova, 24/09/2020

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, coerentemente con gli stanziamenti previsti nella proposta di Giunta al Consiglio numero 313/2020.

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, coerentemente con gli stanziamenti previsti nella proposta di Giunta al Consiglio numero 313/2020.

24/09/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]